

Decisione n.1 (Stagione Sportiva 2022/2023)

Il giudice Unico di 1° Istanza Borsarini Nicola

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente Rizzi Lorenzo presidente TERRAZZO CALCIO A 5

codice affiliazione F060793

Partita Terrazzo C5 - Bottega e Carega Campionato provinciale di Calcio a 5 UISP Verona

Disputata il 18.11.2022 a Bevilacqua (VR)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso presentato in data 23 Novembre 2022, a firma del presidente Rizzi Lorenzo, la squadra Terrazzo Calcio a 5 esponeva ricorso sull'omologazione della gara tra Terrazzo C5 e Bottega e Carega perchè un socio, non tesserato, si sedeva in panchina con la squadra ospite.

Il ricorrente allegava altresì una foto che dimostrava quanto esposto.

Richiedeva infine la sconfitta a tavolino della squadra Bottega e Carega per aver violato il regolamento e di conseguenza la vittoria a tavolino della squadra Terrazzo C5.

Motivazioni

Richiamandosi alla Normativa Generale Uisp Nazionale – ed 2018, alla luce del ricorso e della disamina della documentazione allegata, del referto arbitrale e delle norme di partecipazione del campionato provinciale, si intende precisare che l'articolo 130, del regolamento Nazionale, cita, tra vari casi, che la perdita della gara è inflitta nel caso: *"La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle Associazioni o Società sportive che fanno partecipare alla stessa calciatori squalificati, irregolarmente tesserati, non in regola con le norme di partecipazione, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla gara, nonché utilizzano quali Assistenti di parte soggetti squalificati o non legittimati a ricoprire tale funzione."*

L'art 72 indica quali sono le persone autorizzate ad entrare nel recitono di gioco, ma è tuttavia art 79 facoltà dell'arbitro valutare se proseguire o meno la gara qualora si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate, anche in virtù della conformazione di alcuni impianti di gara. E' stato anche confermato dal responsabile SDA Calcio Verona che non esiste di fatto, nell'impianto di Bevilacqua, una separazione tra pubblico e calciatori.

Escusso il direttore di gara affermava che: "la ragazza sedeva in panchina, con la squadra ospite, per la mancanza di posti a sedere e di alcuni ingombri presenti nei pressi della linea laterale; si riteneva il male minore poichè sarebbe stata di intralcio nel gioco se posizionata altrove".

Si ritiene comunque illegale la posizione della persona, all'interno della panchina della squadra Bottega e Carega, ma non a tal punto da decretarne la perdita della gara.

P.Q.M

Il giudice Unico di 1° Istanza rigetta il ricorso della società Terrazzo Calcio a 5 e delibera:

- Omologazione del risultato Terrazzo C5 - Bottega e Carega **4 - 12**
- La confisca della tassa di reclamo.
- Ammenda di € 20.00 art 190 alla società Bottega e Carega per aver introdotto in panchina persona non autorizzata
- Dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura Calcio di Verona per gli adempimenti previsti dalla normativa.

Così deciso il 28/11/2022

Il Giudice di Prima Istanza

BORSARINI NICOLA